

Internet, regole, libertà di pensiero

La nuova legge sull'editoria è adatta ai media elettronici?

di Maria Chiara Pievatolo

La nuova legge sull'editoria (62/2001) regola l'informazione on line, tuttavia, sostengono alcuni, ha semplicemente "traslocato" le regole che disciplinano da anni le pubblicazioni su carta nel campo dei nuovi media, suscitando roventi polemiche (si veda, per esempio, il sito www.punto-informatico.it/petizione.asp). Se le nuove norme fossero rigidamente applicate la libertà di espressione, che il nuovo mezzo tecnico consente, rimarrebbe ingabbiata, con esiti paradossali e preoccupanti. Maria Chiara Pievatolo, curatrice del Bollettino Telematico di Filosofia Politica (www.dsp.unipi.it/bfp) fa il punto sulla questione.

“**F**inisce così, almeno in Italia, l'assurda anarchia che consente a chiunque di fare informazione on line senza regole e senza controlli e si garantisce al cittadino-utente di avere minimi standard di qualità di tutti i prodotti informativi, per la prima volta anche quelli comunque diffusi su supporto informatico”.

Con queste parole Paolo Serventi Longhi, segretario della federazione nazionale della stampa, ha salutato l'entrata in vigore della legge 7 marzo 2001, n. 62. Si trattava di un provvedimento di fine legislatura, approvato all'unanimità in commissione, volto ad estendere all'editoria elettronica le medesime provvidenze e agevolazioni proprie dell'editoria cartacea. Nel mondo come lo rappresentano i media ufficiali se ne è parlato accuratamente poco. Ne hanno invece parlato molto, e con allarme, quelli che comunicano e lavorano in rete: in un mondo di informazione tutto può essere virtuale fuorché la libertà di parola – l'“assurda anarchia” - che la legge sembra mettere a repentaglio.

L'articolo 1 della legge estende la definizione di “prodotto editoriale” dal testo cartaceo anche a quello “su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”. Questo comporta che, ai sensi dell'articolo 3, si debbano applicare ai testi diffusi tramite un “supporto informatico” “le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regola-

re e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.”

A prendere sul serio l'articolo 1, qualunque pagina web con un titolo dovrebbe essere considerata un “prodotto editoriale”. In questa definizione ricadono indifferentemente il sito del ragazzino o dell'associazione di volontariato e il vero e proprio giornale on-line, frutto di una intrapresa professionale. In tutti questi casi, indifferentemente, le pagine dovrebbero “indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore”, ai sensi dell'articolo 2 della richiamata legge del 1948. In tutti questi casi, indifferentemente, se la pubblicazione ha una periodicità regolare, essa deve essere registrata in tribunale e avere un direttore responsabile che sia un giornalista iscritto all'albo.

Se queste disposizioni non sono soddisfatte si configura il reato di pubblicazione di “stampa clandestina”. Il che, alla luce dell'articolo 16 della legge 47/48, comporta una sanzione di due anni di carcere o, in alternativa, una multa di 500.000 lire. Per parlar chiaro: chiunque curi, per passione o per mestiere, un sito web che abbia un titolo e contenga qualche informazione, e lo aggiorni regolarmente, rischia la galera, se non lo registra in tribunale e non stipendia un direttore responsabile membro dell'ordine dei giornalisti; mentre i curatori dei siti soggetti ad aggiornamento irregolare possono evitare il carcere, a condizione che riescano a capire che cosa si intenda per editore e stampatore di un sito web e a indicarne con veridicità i nomi.

La costituzionalità della legislazione italiana sulla stampa e sull'ordine dei giornalisti è stata spesso messa in discussione. Il pretore di Livorno, ultimo di una lunga serie, ha di recente sollevato la questione di costituzionalità in un processo la cui imputazione era la pubblicazione di un periodico cartaceo non registrato per difetto di iscrizione del direttore responsabile all'albo dei giornalisti. Nella legislazione di riferimento è stata da lui ravvisata una lesione del principio di uguaglianza, alla luce dei mutamenti intervenuti nei mezzi di comunicazione, una lesione del diritto al lavoro, una mancata tutela della libertà di associazione e una lesione del diritto alla libera manifestazione del pensiero. Ma quanto sembra costituzionalmente dubbio già per la stampa tradizionale, nel mondo della rete – per i caratteri peculiari di questo *medium* - appare in una luce ancora più sinistra.

Il mezzo è il messaggio

Con questo motto, Marshall MacLuhan voleva dire che i *media* attraverso cui noi comunichiamo sono strumenti di mediazione: la loro struttura tecnica è un messaggio, perché introduce nei rapporti umani un mutamento di proporzioni, di ritmi e di schemi, a prescindere dagli usi che se ne fanno e dai contenuti che di volta in volta trasmettono. Per esempio, in un mondo in cui la trasmissione del sapere è affidata interamente alla comunicazione orale è possibile tramandare informazione solo spezzandola in parti discrete e facendo a meno dei diritti d'autore: chi offre una porzione della sua memoria viva per ricordare quello che gli dico mi fa un favore per il quale non posso esigere diritti. Nelle culture orali esistono dei tecnici, o, meglio, degli mnemotecnici dell'informazione – si pensi ad esempio al ruolo dei poeti nella Grecia arcaica – ma la loro autorità deriva solo dall'arte della memoria, che hanno appreso per trasmissione diretta.

L'invenzione della scrittura rende possibile trasmettere informazione per un pubblico più ampio, nello spazio e nel tempo. Chiunque abbia imparato a leggere e scrivere può accedere alla conoscenza e può produrre informazione senza dover soggiacere alla presenza e all'autorità dei tecnici della memoria. Questa prima rivoluzione mediatica è anche una rivoluzione culturale e politica, perché libera dal giogo della tradizione. E, come tutte le rivoluzioni, ha le sue vittime: i tecnici della memoria, il cui ruolo diventa superfluo, e coloro che, rimanendo analfabeti, restano esclusi dalla nuova forma di propagazione della conoscenza.

Anche il mondo della scrittura ha le sue autorità, specie da quando l'invenzione della stampa permette la divulgazione dell'informazione su scala industriale. C'è una asimmetria fra chi ha accesso al torchio, e dunque ha la possibilità di divulgare il suo pensiero a un pubblico ampio, e colui al quale questo accesso è negato. L'autorità del giornalista e dello scrittore è garantita dalla stessa struttura tecnica della stampa: tutti possono leggere, ma solo pochi possono stampare. Il carattere asimmetrico della comunicazione viene conservato anche da altri *media* più recenti, come la radio, il cinema e la televisione. Questi *media* sono intrinsecamente autoritari, indipendentemente dai contenuti che trasmettono, proprio perché possono dare la parola soltanto a pochi: la distinzione fra scrittori e lettori, fra emittenti attivi e recettori passivi, è implicita nella stessa tecnica con cui l'informazione viene propagata.

Internet, per le autorità mediatiche tradizionali, appare come una rivoluzione, perché la sua struttura tecnica rende possibile creare uno spazio pubblico in cui tutti comunicano con tutti. Quando consulto un sito web o leggo i contributi a un gruppo di discussione su Usenet ricevo informazione, ma posso usare lo stesso mezzo per produrre informazione, facendo una mia pagina web o inviando un articolo a un *newsgroup*. Inoltre, mentre l'accessibilità di libri e giornali ha dei limiti geografici, internet permette di comunicare, attivamente e passivamente, con tutto il mondo, purché connesso in rete. La struttura di questa nuova forma di sfera pubblica non produce, di per sé, nessuna posizione autoritaria, una volta che l'utente sia in grado di pagare il pedaggio, tecnico, culturale ed economico, per ottenerci accesso. Ecco, dunque, l'"assurda anarchia": quando faccio una pagina web, anche se destinata, nelle mie intenzioni, solo ad amici e colleghi, la può leggere chiunque sia connesso in rete, dovunque si trovi. E se non mi fido dei giornali e della televisione, posso trovare, sapendole cercare, informazioni di prima mano più dettagliate e più ricche. In rete chiunque dispone degli strumenti di reperimento, comunicazione e controllo dell'informazione prima riservati quasi esclusivamente a ricercatori e giornalisti: l'unica barriera rimane la capacità tecnica, culturale ed economica di valersi di ciò che viene offerto.

Dalla tecnologia della trasmissione dell'informazione in rete segue, immediatamente, una crisi del ruolo tradizionale del giornalista – così come quello del ricercatore – perché viene meno il privilegio tecnico sia per la raccolta, sia per la trasmis-

sione di informazione. Se so l'inglese e ho accesso alla rete, posso leggere direttamente il New York Times, senza la mediazione del corrispondente estero di un giornale o di una televisione italiana, e, ancor meglio, posso dialogare direttamente con gli abitanti di New York. Chi, da giornalista o da

*Internet mette
in discussione soltanto
i burocrati che credono
che per parlare e per conoscere,
così come per morire,
si debba essere iscritti
a un albo*

ricercatore, fonda la sua autorità esclusivamente sulla sua posizione di mediatore ufficiale, viene messo in discussione: tutti dispongono degli strumenti per interagire in rete - per essere, a un tempo, scrittori e lettori. Viene, di contro, esaltata l'autorità scientifica e informativa che riesce ad emergere dal dibattito: la moltiplicazione delle fonti rende sempre più importante il compito di selezionare e di valutare l'informazione. Ma questo ruolo non può legittimarsi con la burocrazia o con le manette, bensì si costruisce in un dibattito pubblico e libero e tramite associazioni volontarie, come è nello stile del mondo della ricerca scientifica ove internet ha mosso i suoi primi passi. E come dovrebbe essere nello stile di una comunità politica democratica

Libertà di stampa e libertà di espressione

Se è vero che chi interagisce in rete produce informazione nel momento stesso in cui si esprime pubblicamente, la legge sull'editoria non incide soltanto sulla libertà di stampa, ma anche su una libertà più ampia, di cui la stampa è solo un caso particolare: la libertà di espressione, che è protetta dal primo comma dell'articolo 21 del-

la costituzione italiana: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".

La corte costituzionale, con la sentenza 11/1968, ritenne che la legge 3 febbraio 1963, n. 69, che regola l'ordine dei giornalisti, non fosse, sotto questo profilo, incostituzionale: tale legge, infatti, non disciplina l'uso del giornale come mezzo per la libera manifestazione del pensiero, bensì solo l'esercizio professionale del giornalismo. In questa prospettiva, l'ordine, pur nella sua qualità di corporazione chiusa, è uno strumento di tutela di una professione politicamente essenziale, che deve però sottostare a un regime di lavoro subordinato; la sua esistenza non mette a repentaglio la libertà di espressione perché non comporta la proibizione di scrivere sui giornali per coloro che non ne fanno parte – anche se richiede pur sempre il controllo del giornale da parte di un membro della corporazione come direttore responsabile. Ma questo argomento, che peraltro il pretore di Livorno, nel suo recente rinvio della legge alla Corte costituzionale, ha ritenuto in contrasto con l'articolo 18 (libertà di associazione) e con l'articolo 4 della costituzione (diritto al lavoro), si basa su un presupposto che internet ha reso ancor più debole, e cioè che sia possibile distinguere rigidamente fra la manifestazione del pensiero e la divulgazione professionale di informazioni. Soltanto in questo caso, infatti, sarebbe possibile disciplinare penalmente la professione senza strozzare la libertà di parola

Internet non mette in discussione il prezioso, talvolta eroico, lavoro dei cronisti sulla scena della notizia. Mette in discussione soltanto i burocrati che credono che per parlare e per conoscere, così come per morire, si debba essere iscritti a un albo.

M.C. Pievatolo

pievatolo@dsp.unipi.it

Ricercatore presso il Dipartimento

di Scienze della politica

Curatrice del Bollettino Telematico

di Filosofia Politica

www.dsp.unipi.it/bfp

Per saperne di più

- www.punto-informatico.it/p.asp?i=35379
- www.punto-informatico.it/p.asp?i=38107
- www.interlex.it/testi/or990324.htm
- www.interlex.it/stampa/indice.htm
- www.odg.mi.it/legitt.htm